

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SAAS DI
CONSERVAZIONE DIGITALE E DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI CLOUD
ENABLING PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE E DOCUMENTALE DEL
PROCESSO VIGILANZA DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO**

CIG 9491076BAD

INDICE

1.	DEFINIZIONI	6
2.	VALORE DELLE PREMESSE	6
3.	OGGETTO DEL CONTRATTO	6
4.	EFFICACIA E DURATA	6
5.	GESTIONE DEL CONTRATTO	7
6.	ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI	7
7.	VERIFICHE DI CONFORMITÀ	7
8.	PENALI	7
9.	CORRISPETTIVI	8
10.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	8
11.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	8
12.	SUBAPPALTO	9
13.	FORZA MAGGIORE	11
14.	RESPONSABILITÀ CIVILE	11
15.	TRASPARENZA DEI PREZZI	11
16.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	12
17.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	13
18.	FORO COMPETENTE	13
19.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13

CONTRATTO

TRA

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con sede in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, C.F. 97900660586, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Stefano Marconi, nato a Pordenone (PN), provincia di Pordenone, il 25 maggio 1965, C.F. MRCSFN65E25G888Y, residente a Pordenone, provincia di Pordenone, in Via dell'Autiere n.4, in qualità di Direttore centrale della Direzione centrale amministrazione finanziaria e logistica dell'Ispettorato nazionale del lavoro, giusta poteri allo stesso conferiti con Decreto Direttoriale n. 11 del 31.01.2022, - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 (nel seguito per brevità anche "**Amministrazione Contraente**"),

E

La società **Telecom Italia S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20123, Direzione generale e sede secondaria in Roma, Corso d'Italia n. 41, capitale sociale Euro 11.677.002.855,10, codice fiscale/ partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, domiciliata ai fini del presente atto presso la sua sede legale ed è rappresentato dal Procuratore sig. Massimo Sordilli, nato a Roma il 16 giugno 1961 (nel seguito per brevità appellata "**Fornitore**");

PREMESSO CHE

- (A) Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione.
- (B) L'articolo 2, comma 225, legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro ai quali le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi.
- (C) Per favorire la realizzazione dei progetti di innovazione ed accelerare il processo di ottimizzazione della spesa delle Amministrazioni, la società Consip S.p.A., ha bandito ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in L. n.135/2012, dell'art. 20, comma4, del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni in L. n. 134/2012 e ai sensi dell'art. 1, comma 192, della Legge n. 311/2014, la procedura di gara per i Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni suddivisa in quattro lotti.
- (D) Il Lotto 1 "Servizi di Cloud Computing" della procedura di gara per i Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni, indetta da Consip S.p.A., è stato aggiudicato a Telecom Italia S.p.A., mandataria capo gruppo del RTI, costituito anche dalla mandante HP Enterprise Services Italia S.r.l., dalla mandante Poste Italiane S.p.A. con socio unico, dalla mandante Postecom S.p.A. e dalla mandante Postel S.p.A. (denominato per brevità anche "Fornitore").

- (E) Il Fornitore, aggiudicatario del Lotto 1 della suddetta gara, stipulava pertanto un Accordo Quadro "SPC Cloud – Lotto 1" per l'affidamento dei servizi di cloud computing per le Pubbliche Amministrazioni, con durata pari a 60 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione avvenuta il 20 luglio 2016.
- (F) L'Addendum n. 4 (protocollo 323/2021) al richiamato Accordo Quadro "SPC Cloud – Lotto 1" lo prorogava di ulteriori 12 (dodici) mesi, con scadenza al 20 luglio 2022.
- (G) L'art. 49, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 statuisce che gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro, in corso alla data del 28 febbraio 2022, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022.
- (H) In applicazione di quanto stabilito nel Contratto Quadro più sopra specificato, l'Ispettorato nazionale del lavoro beneficiario dello stesso, lo utilizzava mediante la stipula di Contratti Esecutivi attuativi.
- (I) L'Ispettorato nazionale del lavoro inviava il 7 luglio 2022, a mezzo PEC, al Fornitore il contratto esecutivo N. 2297900660586004COE per garantire fino al 31 dicembre 2022 la continuità del servizio, così come precisato nel Progetto dei Fabbisogni del 30 maggio 2022 (codice documento: 2297900660586004PJF – versione 2.0), documento allegato al detto contratto esecutivo.
- (J) Consip S.p.A., con un avviso pubblicato il 7 luglio 2022 sul proprio sito, faceva presente che il plafond economico era in via di esaurimento ed invitava i Fornitori a valutare eventuali importi residui dello stesso per gestire i Contratti Esecutivi stipulati e trasmessi via PEC.
- (K) Telecom Italia S.p.A. con nota Prot. n. 226526-P del 18/10/2022, comunicava all'Ispettorato nazionale del lavoro che il plafond economico stabilito per il richiamato Contratto Quadro, pur aumentato in occasione dell'ultima proroga temporale, era in via di esaurimento a causa della massiccia adesione da parte delle Pubbliche Amministrazioni e che, pertanto, non era stato possibile controfirmare il Contratto esecutivo N. 2297900660586004COE per garantire la continuità del servizio, avvertendo comunque questo Ispettorato nazionale del lavoro dell'avviso pubblicato da Consip S.p.A. e della ricognizione da questi effettuata.
- (L) Con la medesima nota Prot. N. 226526-P del 18/10/2022 Telecom Italia S.p.A. faceva presente all'Ispettorato nazionale del lavoro che, tenuto conto della citata saturazione del massimale del Contratto Quadro e della imprevedibilità di tale circostanza, sarebbe stato disponibile a collaborare nel garantire la fornitura dei servizi oggetto del Contratto Esecutivo n. 2297900660586004COE, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto della normativa vigente e a praticare gli stessi prezzi e condizioni nell'ambito di un eventuale nuovo rapporto contrattuale, ferma restando la facoltà per l'Amministrazione di recedere in qualsiasi momento senza oneri.
- (M) È necessario assicurare, con continuità, immediatezza ed urgenza, i servizi così come precisati nel Contratto Esecutivo n. 2297900660586004COE e nel Progetto dei Fabbisogni ID 2297900660586004PJF – versione 2.0 in quanto l'interruzione dei servizi cagionerebbe un danno di rilevante gravità all'attività ispettiva e alla gestione del contenzioso, provocando finanche una interruzione nella gestione delle attività di vigilanza sui luoghi di lavoro e rendendo impossibile, nell'immediato, la gestione della documentazione cartacea già conferita presso il luogo di digitalizzazione.

- (N) L'art. 63, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara *“nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati”*.
- (O) Nel caso di specie, sussistono i presupposti per l'accesso a tale procedura semplificata poiché risulta motivata in forza dell'incombenza di stipulare un contratto ponte, di durata temporale limitata, funzionale a consentire un successivo affidamento mediante procedura ordinaria; e, dalla necessità di garantire la continuità del servizio a condizioni conformi, sotto il profilo tecnico ed economico, a quelle delineate nell'Accordo Quadro.
- (P) Con lettera di invito prot. n. 7528 del 27 ottobre 2022, questa Direzione centrale invitava la società Telecom Italia S.p.A., in qualità di erogatrice dei servizi per questa Amministrazione previsti nell'ambito del Contratto Esecutivo n. 2297900660586004COE, a formulare un'offerta relativa all'erogazione dei medesimi servizi, agli stessi patti e condizioni, per garantire il corretto svolgimento delle funzioni di questo Ispettorato fino al 30 aprile 2023 sulla base di un importo massimo, sul quale formulare l'offerta, pari a € 990.000,00 (novecentonovantamila/00), oltre IVA.
- (Q) Con nota prot. n. 237756-P del 08/11/2022, la società Telecom Italia S.p.A. a riscontro della suddetta nota formulava un'offerta tecnico economica pari a € 987.368,57 (novecentottantasettemilatrecentosessantotto/57), oltre IVA, descrivendo dettagliatamente i servizi di Cloud Computing (SAAS) di Conservazione Digitale e di Servizi Professionali aggiuntivi.
- (R) Questo Ispettorato nazionale del lavoro riteneva l'offerta tecnico economica formulata con nota prot. n. 237756-P del 08/11/2022 dalla Società Telecom Italia S.p.A. rispondente alle proprie esigenze circa l'urgenza e la necessità di assicurare i servizi già oggetto del Contratto Esecutivo n. 2297900660586004COE.
- (S) L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di rescindere il contratto anticipatamente nel caso in cui, a seguito della ricognizione, la società Telecom Italia S.p.A. ravvisi importi residui del plafond economico che consentano di controfirmare il Contratto esecutivo N. 2297900660586004COE ovvero nel caso in cui Consip S.p.A. convenga ad un nuovo Accordo Quadro che consenta a questa Pubblica Amministrazione di aderire mediante la redazione di un Contratto esecutivo.
- (T) L'Amministrazione Contraente ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto.
- (U) Telecom Italia S.p.A. dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa.
- (V) **il CIG del presente Contratto è il seguente: 9491076BAD**
- (W) **il Codice univoco ufficio per fatturazione è il seguente: 6AR513**

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI

- 1.1 Il presente Contratto è regolato:
- a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;
 - c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005;
 - d) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. VALORE DELLE PREMESSE

- 2.1 Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 3.1 Il presente Contratto definisce i termini e le condizioni che regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione Contraente da parte del Fornitore dei servizi di Conservazione Digitale e dei Servizi Professionali così come rappresentati e precisati nella nota prot. n. 237756-P del 08/11/2022 che è parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 3.2 Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il dott. **Stefano Marconi** e direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il sig. **Massimo Sordilli**.

4. EFFICACIA E DURATA

- 4.1 Il Contratto avrà una durata fino al 30 aprile 2023, salvi i casi di risoluzione o recesso.
- L'Ispettorato nazionale del lavoro, nei casi previsti di seguito, può procedere, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, alla risoluzione del contratto d'appalto senza che l'Impresa possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:
- a) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi contrattuali non eliminata a seguito di diffida formale da parte di questo Ispettorato nazionale del lavoro;
 - b) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell'Appaltatore, dei servizi oggetto di appalto non dipendente da causa di forza maggiore;
 - c) quando la ditta appaltatrice risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l'attività, salvo quanto previsto all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - d) frode;
 - e) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
 - f) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
 - g) abituale imperizia e/o negligenza nell'espletamento dell'appalto, quando la gravità e il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate,

compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il regolare svolgimento del servizio;

h) nel caso di subappalto non autorizzato.

- 4.2 L'Ispettorato nazionale del lavoro si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
- 4.3 L'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del Contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC alla società Telecom Italia S.p.A., prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.
- 4.4 L'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 109 del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto anticipatamente nel caso in cui, a seguito della ricognizione, la società Telecom Italia S.p.A. ravvisi importi residui del plafond economico che consentano di controfirmare il Contratto esecutivo n. 2297900660586004COE ovvero nel caso in cui Consip S.p.A. convenga ad un nuovo Accordo Quadro che consenta a questa Pubblica Amministrazione di aderire mediante la redazione di un Contratto esecutivo oppure ancora venga attivato il Contratto per il Polo Strategico Nazionale che è stato sottoscritto da TIM, Leonardo, CDP Equity e Sogei o anche laddove l'Amministrazione procedesse in maniera autonoma alla stipula di un altro contratto a seguito di procedure ad evidenza pubblica.

5. GESTIONE DEL CONTRATTO

Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, il Fornitore ha nominato i seguenti Responsabili tecnici per l'esecuzione dei servizi: sig. Massimo Mango.

6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

- 6.1 Il Fornitore, a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto, dovrà procedere alla presa in carico dei servizi secondo le indicazioni fornite dalla Stazione appaltante.
- 6.2 Alla scadenza del presente Contratto o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto al nuovo fornitore dei servizi stessi.

7. VERIFICHE DI CONFORMITÀ

- 7.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto, l'Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto del presente Contratto per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite d'intesa con l'Amministrazione contraente.

8. PENALI

- 8.1 In caso di ritardo nell'avvio del servizio imputabile al Fornitore, l'Amministrazione contraente, previa contestazione per iscritto dell'addebito e valutazione delle eventuali deduzioni addotte dal Fornitore e da questo comunicate all'Amministrazione contraente nel termine massimo di 10 giorni dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a € 100,00 (cento/00), per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio previsto, fatto comunque salvo il risarcimento per il maggior danno.

- 8.2 Per i crediti derivanti dall'applicazione delle suddette penali, questo Ispettorato nazionale del lavoro potrà compensare detti crediti per l'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi, anche con i corrispettivi maturati, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 8.3 Le comunicazioni previste dal presente articolo si dovranno effettuare per iscritto, anche via e-mail, eventualmente certificata.

9. CORRISPETTIVI

- 9.1 Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi, è pari a € 987.368,57 (novecentottantasettemilatrecentosessantotto/57) oltre IVA.
- 9.2 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 10.1 La fatturazione avverrà a consumo per i servizi professionali e a canone per i servizi di Conservazione, a seguito di regolare esecuzione dei servizi effettuati.
- 10.2 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 9, verrà emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza mensile.

11. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

- 11.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal Contratto, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione dello stesso, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, costituirà a proprie spese e dovrà consegnare idonea garanzia in favore dell'Amministrazione Beneficiaria per un ammontare pari al 10% del valore del Contratto. Essa potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa -rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 - ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all'Amministrazione Beneficiaria entro il suddetto termine perentorio.
- 11.2 L'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) qualora il Fornitore sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme della serie UNI CEI En 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; per fruire di tale beneficio, il Fornitore dovrà produrre, se non precedentemente prodotta, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all'originale della detta certificazione). In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa dal Fornitore ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della suddetta certificazione. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni,

anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ, nascenti dal singolo Contratto.

- 11.3 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.

12. SUBAPPALTO

- 12.1 L'Impresa potrà avvalersi del subappalto per affidare i servizi previsti nel bando di gara, secondo quanto previsto nel codice degli appalti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 12.2 L'Impresa si impegna a depositare presso l'Amministrazione Contraente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
- 12.3 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, l'Amministrazione Contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
- 12.4 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Amministrazione Contraente revocherà l'autorizzazione.
- 12.5 L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
- 12.6 Per le prestazioni affidate in subappalto:
- i) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
- 12.7 L'Amministrazione Contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 12.8 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile nei confronti dell'Amministrazione Contraente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
- 12.9 L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione Contraente dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione Contraente medesima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state

affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

- 12.10 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all'Amministrazione Contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
- 12.11 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
- 12.12 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 12.13 Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
- 12.14 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 12.15 In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Contraente può risolvere il Contratto Esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 12.16 Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione Contraente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
- 12.17 Il Fornitore si impegna a comunicare all'Amministrazione Contraente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
- 12.18 Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati all'Amministrazione Contraente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
- 12.19 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione che, a seguito

della sentenza C--63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.

- 12.20 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

13. FORZA MAGGIORE

- 13.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
- 13.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione Contraente, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
- 13.3 L'Amministrazione Contraente si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

14. RESPONSABILITÀ CIVILE

- 14.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione Contraente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

15. TRASPARENZA DEI PREZZI

- 15.1 L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
- 15.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della

Committente di incamerare la garanzia prestata.

16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 16.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla suddetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 16.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 16.3 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 16.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione medesima.
- 16.5 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 16.6 L'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione Contraente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
- 16.7 L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare

su detto/i conto/i.

- 16.8 Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

17. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 17.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

18. FORO COMPETENTE

- 18.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 19.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.
- 19.2 Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali. Le finalità del trattamento sono: attività connesse e strumentali alle finalità istituzionali dell'INL e nello specifico la gestione e manutenzione del parco applicativo dell'Amministrazione e verifiche sui dati trattati dagli applicativi sviluppati Base giuridica: art. 6 paragrafo I lettera b) c) e e), art. 9 paragrafo II lettere b) f) e g); art. 10, del Regolamento UE 2016/679.
- 19.3 Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono:
- 1) i) **dati comuni** (es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) **categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE** (es. informazioni relative a condizioni di salute, assenze per malattie, infortuni e/o altri permessi, presenza/assenza di condizioni di fragilità e/o di condizioni di invalidità dei dipendenti INL o dei familiari (es. benefici L104 ecc.) e utenti dei servizi (es. lavoratori che hanno subito un infortunio sul lavoro ecc.); iii) **dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del Regolamento UE c.d. giudiziari** (es. eventuali informazioni contenute nelle Comunicazioni di Notizie di Reato); iv)

altro: ove presenti i dati relativi all'attività ispettiva svolta dagli ispettori (in particolare programmazione attività e percorsi, ispezioni, missioni, uso mezzo proprio, rimborsi ecc.) e in generale tutto il flusso di dati che transita in ragione del servizio effettuato in modalità elettronica, automatizzata o altra modalità.

- 19.4 Le categorie di interessati sono: dipendenti, familiari dei dipendenti, collaboratori, utenti dei servizi (es. lavoratori, datori di lavoro, consulenti) e soggetti terzi (quali ad esempio testi ascoltati nel corso dell'attività ispettiva.)
- 19.5 Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a che i dati trattati siano sottoposti al vincolo di riservatezza e che osservino regole di condotta analoghe al mantenimento del segreto d'ufficio o del segreto professionale anche adottando adeguate policy aziendali in materia di riservatezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
 - f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
 - h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la

protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

19.6 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- l'accesso ai dati di sistema esclusivamente tramite utenze nominali

Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.

19.7 Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l'Amministrazione Contraente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escludere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola

violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

- 19.8 Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
- 19.9 Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
- 19.10 Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
- 19.11 Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione Contraente applicherà la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 19.12 Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
- 19.13 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii)

- distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
- 19.14 Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
- 19.15 In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
- 19.16 Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna a adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. L'Amministrazione Contraente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
- 19.17 Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
- 19.18 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
- 19.19 Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 19.20 Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 17 novembre 2022

(per l'Amministrazione Contraente)

(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1

Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Gestione del Contratto, Art. 6 Attivazione e dismissione dei servizi; Art. 7 Verifiche di conformità, Art. 8 Penali, Art. 9 Corrispettivi, Art. 10 Fatturazione e pagamenti, Art. 11 Garanzia dell'esatto adempimento, Art. 12 Subappalto, Art. 13 Forza Maggiore, Art. 14 Responsabilità civile, Art. 15 Trasparenza dei prezzi, Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 17 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 18 Foro competente, Art. 19 Trattamento dei dati personali

Letto, approvato e sottoscritto

Roma,

(per il Fornitore)